

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2383 del 16/05/2018
Oggetto	Rinnovo di concessione di derivazione ad uso idroelettrico COMUNE: Lizzano in Belvedere, loc. Porchia CORSO D'ACQUA: torrente Silla TITOLARE: ditta Idroelettrica Alto Silla sas CODICE PRATICA N. BO06A0148/16RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2489 del 15/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Rinnovo di concessione di derivazione ad uso idroelettrico

COMUNE: Lizzano in Belvedere, loc. Porchia

CORSO D'ACQUA: torrente Silla

TITOLARE: ditta Idroelettrica Alto Silla sas

CODICE PRATICA N. BO06A0148/16RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con

decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 08/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65= e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Viste:

- l'istanza, assunta al Prot.n. PG/2016/10983 del 13/01/2016 (pratica n. BO06A0148/16RN01), presentata dalla Ditta Idroelettrica Alto Silla sas, P.I. e C.F. 02681131203, con sede legale a Bologna, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con cui viene richiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Silla e dal torrente Baricello, in comune di Lizzano in Belvedere (BO), loc. Porchia, ad uso **idroelettrico**, con una portata massima di 2.600 l/s, media di 1.200 l/s, per produrre, con un salto di 16,27 m, energia elettrica con una potenza nominale di 191,41 kw, rilasciata con determinazione n. 10964 del 29/08/2007 (pratica BO06A0148);

- le integrazioni presentate in data 19/02/2018 con i protocolli n. PGB0/2018/4014, PGB0/2018/4015 e PGB0/2018/4016 in cui sono documentati i dati di prelievo dell'impianto e gli esiti dei primi monitoraggi qualitativi effettuati;

Richiamata la determinazione n. 10964/2007 con cui è stata rilasciata alla Ditta Idroelettrico Alto Silla sas, P.I. e C.F. 02681131203, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Silla e dal torrente Baricello, in comune di Lizzano in Belvedere, loc. Porchia, ad uso **idroelettrico** con scadenza il 31/12/2015;

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è quello idroelettrico ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. e) della L.R. n.3/1999;

considerato che, il prelievo avviene nei seguenti corpi idrici fluviali:

- "torrente Silla", codice 060400000000 1 ER con stato ecologico "buono", in condizioni di stress quantitativo assente;

- "torrente Baricello", codice 060403000000 1 ER con stato ecologico "buono", in condizioni di stress quantitativo assente;

Richiamata la DGR n.1315/2007 di conclusione della procedura di VIA in cui, per la concessione in oggetto, è stato stabilito un DMV di 400 l/s, l'esecuzione del monitoraggio qualitativo del corpo idrico e di quello quantitativo della risorsa derivata, oltre alla corresponsione dell'obbligo ittiogenico.

considerato che i primi monitoraggi qualitativi effettuati, seppure parziali, indicano che la derivazione non sembra pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico oggetto di prelievo, fermo restando la necessità di continuare il monitoraggio per almeno tre anni in regime idrologico di magra e di morbida con impianto in esercizio;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo di concessione pari ad € 88,00=;
- dei canoni pregressi di concessione per gli anni dal 2007 al 2017, per un importo complessivo pari ad € 28.506,99= a fronte di un importo dovuto di € 28.355,73=;

verificato pertanto che, in aggiunta agli importi dovuti, è stato corrisposto un importo aggiuntivo di € 151,26=, e ritenuto che tale importo sia da scomputarsi sulla annualità 2018, il cui canone ammonta a € 2.723,19=, e per la quale andrà pertanto versata solamente la somma di € 2.571.93=;

ritenuto che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 21/08/2007 per l'importo di € 2.400,30= (in riferimento al precedente procedimento B006A0148), possa essere ricompreso nel presente procedimento e che necessiti di adeguamento per un importo di € 322,89= (per un importo complessivo di € 2.723,19=);

considerato che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono rimasti invariati;

verificato che la ditta concessionaria ha adempiuto alle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato alla determina di concessione n. 10964/2007, ma è necessario che integri quanto già ottemperato con attività di monitoraggio qualitativo per almeno tre anni dal rilascio del rinnovo;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo della

concessione richiesta alle condizioni indicate nel disciplinare allegato al presente atto ed in particolare:

- dovrà essere svolto un **monitoraggio delle condizioni qualitative** del torrente Silla che preveda:

- a) attività sul campo per la valutazione degli indici LIMeco (per la qualità delle acque), STAR_ICMi (per la qualità della fauna macrobentonica), ISECI (per la qualità della comunità ittica, valutato tramite elettropesca);
- b) il monitoraggio andrà svolto a monte della traversa di presa sul Silla e all'interno del tratto sotteso dalla derivazione;
- c) l'indice ISECI andrà valutato anche sul rio Baricello a monte della traversa dell'opera di presa;
- d) il monitoraggio dovrà essere svolto in due condizioni idrologiche: magra estiva e morbida. In entrambi i casi, il monitoraggio dovrà essere svolto con l'impianto in esercizio;
- e) il monitoraggio sopra indicato dovrà essere svolto per tre anni consecutivi a partire dall'annualità corrente. Al termine di ogni anno, le risultanze del monitoraggio dovranno essere trasmesse alla SAC di Bologna di ARPAE, al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici e al Servizio Territoriale Caccia e pesca della RER;
- f) al termine dei tre anni, nel caso che le risultanze del monitoraggio lo richiedano, potrà essere effettuata una revisione delle condizioni di concessione e/o previsto il proseguimento del monitoraggio.

- i dati di **monitoraggio delle portate giornaliere prelevate (espresse in mc/s o l/s)** dovranno essere trasmessi in formato tabellare, al termine di ogni anno solare, all'Unità demanio idrico della SAC di Bologna;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla Ditta Idroelettrica Alto Silla sas, P.I. e C.F. 02681131203, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, **il rinnovo della concessione a**

derivare acqua pubblica superficiale dal torrente Silla e dal torrente Baricello, in comune di Lizzano in Belvedere, loc. Porchia, mediante opere di presa fisse, sui terreni identificati catastalmente al foglio 51, map. 247 (torrente Silla) e al foglio 54, antistante map. 3 (torrente Baricello), per **uso idroelettrico**, rilasciata con determinazione n. 10964/2007.

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito con portata massima di 2.600 l/s**, portata media di 1.200 l/s, per produrre con un salto di 16,27 m, una **potenza nominale di 191,41 Kw**;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n. 2102 del 30/12/2013, **al 31/12/2036**.

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario, qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 10964 del 29/08/2007, il Concessionario **ha corrisposto i canoni** per gli anni dal 2007 al 2017, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del R.R. 41/2001, calcolati applicando la normativa vigente;

4) di dare atto che è stato effettuato un versamento in eccesso di € 151,26= a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509 e che tale versamento viene assegnato come quota parte del **canone dell'anno 2018, pari a € 2.723,19=**, per il quale quindi, il titolare ha versato (anticipatamente al ritiro del presente atto) solo una quota pari ad € 2.571,93=;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2018, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e s.m.i., è **fissata in € 2.723,19=** corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ed **ha necessitato di adeguamento** dell'importo originariamente versato di € 2.400,30=, in ragione degli aggiornamenti del canone, per **un importo aggiuntivo di € 322,89=**, che è stato

versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

8) di dare atto che l'imposta di registro è superiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto **andrà effettuata la registrazione a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di concessione** che sarà inviata in due copie conformi, di cui una dovrà essere restituita alla scrivente Struttura e dovrà riportare i timbri e gli estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla copia del versamento dell'imposta di registro, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/1998;

9) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

10) di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione secondo quanto previsto dal DLgs n. 33/2013 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli art.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata alla Ditta Idroelettrica Alto Silla sas, P.I. e C.F. 02681131203 (pratica BO06A0148/15RN01).

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

Il prelievo di risorsa idrica dal **torrente Silla** e dal **torrente Baricello** per **uso idroelettrico** è stabilito per una **portata massima complessiva di 2.600 l/sec**, portata media di 1.200 l/s, per produrre con un salto di 16,27 m, una **potenza nominale di 191,41 Kw**.

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

A. il prelievo dal torrente Silla avviene nel punto di coordinate geografiche UTMER X=651.751, Y=890.061, sul terreno di proprietà del concessionario, individuato nel Foglio 51, mappale 247 del NCT del comune di Lizzano in Belvedere, loc. Porchia, in corrispondenza della sponda sinistra del corso d'acqua, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico fluviale "torrente Silla", codice 060400000000 1ER, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

B. il prelievo dal torrente Baricello avviene nel punto di coordinate geografiche UTMER X=651.785, Y=890.034, sul terreno demaniale, individuato nel Foglio 54, antistante il mappale 3 del NCT del comune di Lizzano in Belvedere, loc. Porchia, in corrispondenza della sponda sinistra del corso d'acqua, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico fluviale "torrente Baricello", codice 060403000000 1ER, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

C. l'opera di presa sul t. Baricello è costituita da un canale in sassi avente lunghezza di 27,4 m, che parte da una traversa e convoglia parte delle acque a monte di una briglia posta sul t. Silla. In corrispondenza di tale briglia è posizionata, sulla sponda sinistra, una paratoia metallica che immette le acque in un canale in c.a. a cielo aperto, parallelo al t. Silla, a sezione rettangolare, con dimensioni medie di circa 1,8x2,5 m e lunghezza di 148 m.

D. Il rilascio del DMV nei due corsi d'acqua è garantito dalla presenza di due aperture opportunamente dimensionate, in corrispondenza delle rispettive briglie.

E. attraverso una condotta interrata di diametro 1400 mm, la risorsa è convogliata alla centrale;

F. all'uscita della centrale idroelettrica, l'acqua è restituita al torrente Silla mediante un canale di restituzione interrato di diametro 1600 mm.

Il tratto di corso d'acqua sotteso dalla derivazione è di circa 380 m.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso della Struttura sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV) complessivo di 400 l/s**; in particolare, 160 l/s dovranno essere lasciati defluire in corrispondenza dell'opera di presa sul t. Baricello, mentre 240 l/s dovranno essere lasciati defluire in corrispondenza della presa sul t. Silla.

Questo al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. **Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.**

Dovrà essere svolto un **monitoraggio** delle condizioni qualitative del torrente Silla che preveda:

- a) attività sul campo per la valutazione degli indici LIMeco (per la qualità delle acque), STAR_ICMi (per la qualità della fauna macrobentonica), ISECI (per la qualità della comunità ittica, valutato tramite elettropesca);
- b) il monitoraggio andrà svolto a monte della traversa di presa sul Silla e all'interno del tratto sotteso dalla derivazione;

- c) l'indice ISECI andrà valutato anche sul rio Baricello a monte della traversa dell'opera di presa;
- d) il monitoraggio dovrà essere svolto in due condizioni idrologiche: magra estiva e morbida. In entrambi i casi, il monitoraggio dovrà essere svolto con l'impianto in esercizio;
- e) il monitoraggio sopra indicato dovrà essere svolto per tre anni consecutivi a partire dall'annualità corrente. Al termine di ogni anno, le risultanze del monitoraggio dovranno essere trasmesse alla SAC di Bologna di ARPAE, al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici e al Servizio territoriale Caccia e pesca della RER;
- f) al termine dei tre anni, nel caso che le risultanze del monitoraggio lo richiedano, potrà essere effettuata una revisione delle condizioni di concessione e/o previsto il proseguimento del monitoraggio.

I dati di monitoraggio delle portate giornaliere prelevate (espresse in mc/s o l/s) dovranno essere trasmessi in formato tabellare, al termine di ogni anno solare, all'Unità demanio idrico della SAC di Bologna.

Dovranno essere sempre mantenuti in perfetta efficienza gli **strumenti di misurazione delle portate derivate e la bocca tarata per il rilascio del DMV.**

La ditta concessionaria dovrà corrispondere annualmente l'importo previsto per l'obbligo ittigenico, già concordato in precedenza con la Provincia di Bologna.

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo le sponde del corso d'acqua. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni della Struttura, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo**

del Concessionario che dovrà intervenire su semplice richiesta della Struttura scrivente.

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dalla Struttura concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Struttura concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi DGR n. 2102 del 30/12/2013, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2036**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, cioè **entro il 31/12/2036**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Struttura.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Struttura concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Struttura concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, la Struttura concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo

idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato per accettazione dal legale rappresentante pro-tempore del concessionario ditta Idroelettrica Alto Silla,
P.I. e C.F. 02681131203

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.